



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto d'autore e arte

Lezione 9 – Cessioni e licenze

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2021-2022

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Cessioni e licenze
2. Contratto di edizione
3. Licenze d'uso proprietarie vs. licenze aperte (Creative Commons)

1. Trasmissione tra vivi dei diritti di utilizzazione economica

Art. 107 l.d.a.

- I **diritti di utilizzazione** spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i **diritti connessi** aventi carattere patrimoniale, possono essere **acquistati, alienati o trasmessi** in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art. 110 l.d.a.

- La **trasmissione** dei diritti di utilizzazione deve essere **provata per iscritto**.

1. Libertà contrattuale e libertà delle forme

- I diritti morali sono indisponibili, irrinunciabili e inalienabili: la libertà contrattuale è compressa
- Ma ci sono meccanismi di compressione della libertà contrattuale anche sul piano dei diritti economici (ad es. diritto di revoca per mancato sfruttamento → ad es. art. 22 dir. 2019/790)
- La libertà delle forme riguarda la validità, ma sul piano della prova opera l'art. 110 l.d.a.

1. Compressione della libertà contrattuale

- A favore di autori, interpreti ed esecutori
- A favore degli utenti: ad es. facoltà di effettuare una copia di riserva del programma per elaboratore (art. 64-ter l.d.a.)
- I meccanismi di protezione del contraente debole: indisponibilità e irrinunciabilità, altri meccanismi di riequilibrio (ad es., art. 22 dir. 2019/790/UE; art. 64-ter l.d.a. su copia di riserva)

1. Cessioni e licenze

- **Cessione** (→ trasferimento o trasmissione del diritto): trasferimento pieno e definitivo (però possibile la cessione di singoli diritti economici)
- **Licenza** (→ trasferimento o trasmissione dell'esercizio del diritto): trasferimento limitato in ampiezza (ad es., solo alcuni diritti di utilizzazione economica e non altri) e/o in durata (ad es., per 5 anni); **esclusiva o non esclusiva; all'utente finale; al pubblico**

1. Gestione collettiva: cenni

- Vocazione delle opere a viaggiare oltre le frontiere nazionali
- Molteplicità di titolari, opere, diritti, tipologie d'uso, fruitori
- Necessità di comprimere i costi di transazione: alla metà del 1800 vengono create le collecting societies (società di gestione collettiva)

1. Società di gestione collettiva

- Art. 180, c.2., l.d.a., principali attività:
 - 1) **concessione**, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, **di licenze e autorizzazioni** per la utilizzazione economica di opere tutelate;
 - 2) **percezione dei proventi** derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
 - 3) **ripartizione dei proventi** medesimi tra gli aventi diritto.
- Concessione di licenze su singole opere o su repertori di opere (c.d. blanket licenses)

1. La fine del monopolio della SIAE

- Dir. 2014/26/UE (Barnier)
- L. 16 ottobre 2017, n. 148
- Non solo SIAE ma anche gli altri organismi di gestione collettiva individuati dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35

1. Licenze collettive estese

- Si estendono anche a coloro che non aderiscono alle collecting societies
- Art. 180-bis, c. 2, l.d.a. con riferimento al diritto esclusivo di ritrasmissione via cavo
- Art. 12 dir. 2019/790/UE (Concessione di licenze collettive con effetto esteso)

2. Contratti tipici e atipici

Art. 1322 c.c.

- Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
- Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
- L.d.a. prevede tre contratti tipici: **edizione** (art. 118-135), **rappresentazione**, **esecuzione** (art.136-141)

2. Il contratto di edizione

- È un contratto riconducibile alla categoria della licenza (Spedicato 2020)
- Art. 118 l.d.a.: Il contratto con il quale l'autore **concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare** per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei Codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

2. Durata limitata e protezione dell'autore

Art. 122 l.d.a.

- «per edizione»: Il contratto «per edizione» conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo. [...]
- «a termine»: il contratto di edizione «a termine» conferisce all'editore di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. [...]

2. Costi e rischio di insuccesso

- L'editore sopporta i costi della pubblicazione
- Ma il rischio dell'insuccesso è normalmente condiviso con l'autore
- Art. 130 l.d.a: Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, **salvo patto in contrario**, in base ad **una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. [...]**

3. Licenza d'uso all'utente finale

- End User License Agreement (EULA)
- Le ragioni economiche: bundling (offerte a pacchetto) e price discrimination (discriminazione dei prezzi)
- Ad es. MonsterSoft offre il software MonsterOffice per 1000 a Unitn e per 10 allo studente Pierpiero Secchione, se Secchione può liberamente rivendere a Unitn (c.d. arbitraggio), la discriminazione dei prezzi salta; l'EULA mira a impedire l'arbitraggio

3. Kindle: License Agreement and Terms of Use


- Unless specifically indicated otherwise, **you may not sell, rent, lease, distribute, broadcast, sublicense, or otherwise assign any rights to the Digital Content** or any portion of it to any third party, and you may not remove or modify any proprietary notices or labels on the Digital Content. **In addition, you may not bypass, modify, defeat, or circumvent security features that protect the Digital Content.**

3. Technological Protection Measures (TPMs) e Digital Rights Management (DRM)

- I termini restrittivi della licenza sono tradotti in misure tecnologiche di protezione
- La regola giuridica viene incorporata nell'architettura informatica

3. Larry Lessig





https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Licenze_Creative_Commons.jpg

3. Le caratteristiche

Una licenza per tutto il mondo, gratuita, non sublicenziabile, non esclusiva e irrevocabile

3. Tre livelli



3. Un set di licenze

- Preconfezionate
- Modulari
- User-friendly

3. I moduli di clausole: versione italiana

- Attribuzione
- Non opere derivate
- Non commerciale
- Condividi allo stesso modo

3. Le combinazioni dei moduli

- Attribuzione
- Attribuzione - Non commerciale
- Attribuzione - Non opere derivate
- Attribuzione - Condividi allo stesso modo
- Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate
- Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo

3. Problema

- Qual è la differenza tra CC-BY 4.0 e CC-BY-SA 4.0?

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633